

DECISIONE (PESC) 2016/368 DEL CONSIGLIO**del 14 marzo 2016****che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità a essi associati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 17 dicembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2253 (2015) [«UNSCR 2253 (2015)»] ribadendo la sua condanna inequivocabile dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL, noto anche come Da'esh), di Al Qaeda e degli individui, gruppi, imprese ed entità associati per i continui e molteplici atti terroristici criminali volti a causare la morte di civili innocenti e altre vittime, distruggere beni e minacciare gravemente la stabilità.
- (3) In tale contesto, l'UNSCR 2253(2015) ha ricordato che l'ISIL (Da'esh) è un gruppo scissionista di Al Qaeda e che tutti gli individui, gruppi, imprese o entità che sostengono l'ISIL (Da'esh) o Al Qaeda sono suscettibili di essere iscritti in un elenco delle Nazioni Unite.
- (4) L'UNSCR 2253 (2015) ha esortato gli Stati membri ad interrompere i flussi di capitali e di altre risorse finanziarie ed economiche destinati ad individui e entità iscritti nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Da'esh) e su Al Qaeda, come prescritto dal paragrafo 2, lettera a), della risoluzione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali e delle norme internazionali pertinenti.
- (5) Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ⁽²⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2002/402/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2002/402/PESC è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati.»;

⁽¹⁾ Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

2) è aggiunto il considerando seguente:

«(9) L'UNSCR 2253 (2015) ha esortato gli Stati membri a interrompere i flussi di capitali e di altre risorse finanziarie ed economiche destinati a individui e entità iscritti nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Da'esh) e su Al Qaeda, come prescritto dal paragrafo 2, lettera a), della risoluzione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali e delle norme internazionali pertinenti.»;

3) il considerando 9 diventa il considerando 10;

4) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

La presente posizione comune si applica nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità:

a) associati a membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda inclusi quelli che:

- i) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di,
- ii) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a,
- iii) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di,

Al Qaeda, ISIL (Da'esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione,

b) posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi individuo, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all'ISIL (Da'esh), o che li sostengono in altro modo;

quali figurano nell'elenco stilato conformemente alle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) e regolarmente aggiornato dal comitato istituito ai sensi dell'UNSCR 1267 (1999).»;

5) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1, lettere a) e b), armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.

2. Sono vietati:

- a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1, lettere a) e b);
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1, lettere a) e b);
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»;

6) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Sono congelati tutti i capitali e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, da una persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all'articolo 1, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, capitali o risorse economiche a disposizione degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità quali figurano nell'elenco stilato conformemente alle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) ovvero destinarli a loro vantaggio.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI
